

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI
BENEVENTO**

SEZIONE SECONDA CIVILE In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4444/2014, avente ad oggetto: rapporti bancari/ripetizione indebita
TRA Avv. G.XXXXXXX C.XXXXXXXXXX (rapp. to e difeso da sé) Parte attrice
M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A. , in persona del legale rapp. te p.t. (avv. I.XX
F.XXXXXXXXX, giusta procura in atti) Parte convenuta * * ***

CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A. per la declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati sui c/c nn. XXXXXXXXX e XXXXXXXXX - entrambi ancora aperti alla data di presentazione della domanda - a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, spese, interesse a tassi ultralegali e valute non oggetto di specifica pattuizione, e per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca per tali titoli.

2. Si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo la legittimità degli addebiti effettuati nel corso del rapporto, sollevando eccezioni di compensazione e di prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.

p. 1/6 Sentenza n. 850/2019 pubbl. il 16/05/2019 RG n. 4444/2014 3. Espletata C.T.U. , all' udienza del 8/11/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni - come da verbale d' udienza che si ha per richiamato - ed all' esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

4. Non sono contestati i rapporti di c/c intercorsi tra le parti. Prima di esaminare le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appare opportuno premettere brevi considerazioni in ordine alle prassi bancarie in relazioni alla quali è stata proposta l' azione.

5. Innanzitutto si rileva che sin dall' introduzione della L.154/92 il contratto di conto corrente bancario deve rivestire la forma scritta a pena di nullità. Trattasi di nullità di protezione che opera a vantaggio del cliente, di modo che in mancanza della forma scritta non trovano applicazione le condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente, ed è rilevabile anche d' ufficio, ovviamente quando di traduce in un vantaggio per il cliente. La giurisprudenza più recente ha affermato che il requisito della forma scritta, ove posto a pena di nullità, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest' ultimo, e non anche quella riconducibile all' istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (in tal senso, Cassazione, SS.UU. , sent. nr. 898/2018). 6. Con riferimento al cd. anatocismo bancario, si osserva che per diversi decenni si è ritenuta valida la diversa capitalizzazione degli interessi applicata dalle banche: annuale per gli interessi dovuti al cliente; trimestrale per gli interessi dovuti dal cliente. La validità di tale clausola era affermata sulla base di una molteplicità di motivi, tra cui quello della corrispondenza di tale prassi ad un uso normativo. Dalla seconda metà degli anni novanta si è consolidato l' orientamento giurisprudenziale di merito teso a negare la natura di uso normativo alla predetta prassi, che, pertanto, si è iniziato a ritenere illegittima per contrasto con la norma imperativa di cui all' art. 1283 c.c. Tale p. 2/6 Sentenza n. 850/2019 pubbl. il 16/05/2019 RG n. 4444/2014 orientamento, non senza qualche contrasto, è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione, a partire dalla fine degli anni novanta (ex

multis Cassazione, Sez. Un., sent. nr. 21095/2004). sulla spinta della giurisprudenza, è intervenuto il legislatore che, con il Dlgs. 342/99, art. 25, co. 2, ha dettato alcune direttive in materia, direttive che sono state recepite dal C.I.C.R. con la delibera del 9/2/2000, entrata in vigore il 22/4/2000. La delibera ha stabilito che: 1) in tutti i rapporti bancari deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell' art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Solo a tali condizioni, dal 1/7/2000 - data indicata nella stessa delibera del CICR - la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi può, anzi, deve ritenersi valida. Con la citata delibera si è previsto l' adeguamento - entro il 30/6/2000 -dei contratti in corso alle nuove disposizioni (art. 7 delibera C.I.C.R.) , mediante pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali in senso conforme alla normativa sopravvenuta ed informazione per iscritto inviata al cliente circa l' assolvimento di tale formalità. Infine, con L. 147/2013 il legislatore ha modificato l' art. 120 T.U.B. ed a posto il divieto dell' anatocismo, divieto operante a far data dal 1/1/2014 stante la portata immediatamente precettiva della previsione di cui al co. 2, lett. b) del suindicato art. 120 T.U.B. 7. Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, percepita di regola con cadenza trimestrale, si rileva che essa svolge la funzione di compensare la banca "per la messa a disposizione di una somma di denaro in favore del cliente". Come giustamente osservato, mentre sul credito utilizzato la remunerazione è costituita dagli interessi, sul credito non utilizzato, la remunerazione per la semplice messa a disposizione è costituita dalla commissione di massimo scoperto, che colpisce, quindi, "il non utilizzo". La clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla in caso di p. 3/6 Sentenza n. 850/2019 pubbl. il 16/05/2019 RG n. 4444/2014 mancata pattuizione in forma scritta ed anche in caso di mancata indicazione del preciso criterio di calcolo e di capitalizzazione.

8. Con riferimento all' applicazione di interessi ultralegali, si rileva che i parametri di riferimento sono gli artt. 1284 c.c., 4 e 5 L. 154/92, questi ultimi recepiti nell' art. 117 TUB. In forza della normativa citata, la pattuizione di interessi a tassi superiori a quello legale deve avvenire in forma scritta, altrimenti si applicano gli interessi al tasso legale per tutta la durata del rapporto sia se non vi è contratto in forma scritta, sia se il contratto è stato redatto prima dell' entrata in vigore della L. 154/92 e non reca specifica pattuizione del tasso di interesse al tasso ultralegale. Se il contratto in forma scritta è stato redatto dopo l' entrata in vigore della L. 154/92 e non reca specifica pattuizione del tasso di interesse ultralegale, il rapporto va ricostruito applicando il tasso sostitutivo indicato dall' art. 117 TUB (che ha recepito sul punto la corrispondente previsione di cui alla L. 154/92) , con riferimento al valore minimo e massimo dei BOT annuali individuato non al momento della conclusione del contratto, bensì ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti (trimestrale, semestrale od annuali a seconda della periodicità prevista in contratto). La pattuizione di interessi ultralegali deve essere specifica e non dare luogo ad incertezze applicative.

9. Tanto premesso, in atti sono presenti i contratti redatti in forma scritta di apertura di entrambi i conti correnti - stipulati in data 30/3/2001 (c/c nr. XXXXXXXXX, ex XXXXXXXXX) ed in data 20/7/2006 c/c nr. XXXXXXXXX) - i quali contengono la valida pattuizione dei tassi ultralegali di interesse, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle valute e delle spese di tenuta conto. La C.X, invece, non è validamente pattuita per mancata specificazione del criterio di calcolo.

10. Il C.T.U. ha ricostruito entrambi i rapporti applicando le condizioni contrattuali, ma senza applicare la C.X in entrambi i rapporti, senza applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rapporto nr. 14790 atteso il mancato rispetto dell' incremento reciproco degli interessi sia a debito, che a p. 4/6 Sentenza n. 850/2019 pubbl. il 16/05/2019 RG n. 4444/2014 credito, e senza tener conto della prescrizione in entrambi i rapporti. Con riferimento alla prescrizione il C.T.U. , quanto al rapporto nr. 35550, ne ha evidenziato l' apertura nel 2006, dunque, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, e quanto al rapporto nr. 14790, ha rilevato la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati oltre il decennio anteriore alla proposizione della domanda in presenza di un affidamento di fatto accertato in ragione della mancanza di richieste di rientro dal passivo, dell' applicazione della C.X e delle movimentazioni di accredito e di addebito autorizzate dalla banca anche in presenza di saldo negativo. Su tali premesse il C.T.U. muovendo dal primo saldo in atti, ha determinato in .16501/47 a favore del correntista il saldo del CONTO nr. 14790 al

15/10/2009 (A fronte del saldo zero risultante dall' estratto conto in pari data) ed in .18466/08 a debito del correntista il saldo del CONTO nr. 35550 al 19/12/2014 (A fronte del saldo a debito del correntista pari ad .26074/44 risultante dall' estratto conto in pari data). Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell' indagine, che dei metodi utilizzati dal C.T.U. 11. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda ed in accoglimento dell' eccezione di compensazione formulata dalla banca convenuta, il tribunale accerta e dichiara che il saldo del c/c nr. XXXXXXXXX alla data del 15/10/2009 è pari ad .16501/47 a credito del correntista e che il saldo del c/c nr. XXXXXXXXX alla data del 19/12/2014 è pari ad .18466/08 a debito del correntista, e rigetta la domanda di ripetizione.

12. Le spese di lite sono compensate per 1/4 in ragione dell' accoglimento solo parziale della domanda e per la restante parte sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valore della lite compreso tra .5200/01 ed .26000, valori medi liquidazione.

P.Q.M.

p. 5/6 Sentenza n. 850/2019 pubbl. il 16/05/2019 RG n. 4444/2014 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, ogni contraria o diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara che il saldo del c/c nr. XXXXXXXXX alla data del 15/10/2009 è pari ad .16501/47 a credito del correntista; - accerta e dichiara che il saldo del c/c nr. XXXXXXXXX alla data del 19/12/2014 è pari ad .18466/08 a debito del correntista; - rigetta la domanda di ripetizione; - compensa per 1/4 tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.; - condanna parte convenuta alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in .198 per esborsi ed .3626 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre 3/4 spese di C.T.U. , se corrisposte.

Benevento, 14 maggio 2019. Il Giudice dott. Aldo De Luca p. 6/6